

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## DECRETO n. 2300 del 27 Luglio 2016

**Oggetto:** Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Ettore Mantecchini** protocollo **CR-51789-2015** del 28/10/2015. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016 e 36/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n. 84/2014 e con l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge

74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
  - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
  - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
  - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
  - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 28/10/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-51789-2015 presentata da **Ettore Mantecchini**, residente a Crevalcore (BO) in via Signata n. 444 - CAP 40014, C.F. MNTTTR34P04D166M;
- che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, si è conclusa con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta del 26/01/2016, come risulta dal verbale CR-3111-2016 del 26/01/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande, ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda, deliberando: « di non ammettere a contributo la domanda per immobili confermando l'esito dell'istruttoria svolta da Invitalia. Ai sensi dell' art 2 comma 2 dell'ordinanza 36/2015 i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"; pertanto il nesso di causalità con evento sismico è presupposto di base per il riconoscimento del contributo così come la funzione e destinazione ad uso produttivo del bene che non può essere alterata. Nella domanda in oggetto, il Nucleo ritiene che lo stato di progetto non sia funzionale alla destinazione agricola e all'uso dichiarato, prefigurando una tipologia ad uso residenziale »;
- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), dott. Marco Calmistro (protocollo CR-6319-2016 del 10/02/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-8082-2016 del 19/02/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, e che tale supplemento d'istruttoria si è concluso con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base del succitato supplemento d'istruttoria, nella seduta del 26/05/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-28574-2016 del 26/05/2016, conservato agli atti del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), dott. Daniele Dosualdo, ha confermato l'esito negativo deliberando: « VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO: [...] proprio come suggerito nella proposta di rigetto il progetto ha di fatto proposto la redistribuzione interna del fabbricato con l'intento di migliorare la funzionalità dell'edificio mantenendo quasi completamente inalterate le d'uso preesistenti alla data del sisma [...] [...] Si aggiungeva inoltre al piano primo un bagno/lavanderia a servizio diretto dell'ufficio e della sala mensa oltre che per permettere di lavare i panni sporchi delle attività nei campi direttamente nel sito produttivo. I costi del secondo bagno era inteso sarebbero stati sostenuti dalla proprietà [...] [...] Il fatto quindi che alcuni vani abbiano superfici illuminanti sufficienti ad ospitare funzioni abitative è di fatto una risposta alle prescrizioni riguardanti il rapporto areo/illuminanti di destinazioni d'uso produttivo quali mensa aziendale, ufficio e spogliatoio. Dovendo quindi dotare alcuni di questi ambienti di un certo numero di aperture di conseguenza per simmetria di disegno e rispetto degli allineamenti si sono dovute inserire le altre aperture di conseguenza. Forse con il senno di poi si potrebbe ora anche valutare di eliminare una o due file di finestre sul prospetto Nord non strettamente necessarie ma nessuno nell'intento di elaborare un progetto qualitativamente apprezzabile avrebbe potuto immaginare che una buona e corretta progettazione rispettosa delle norme comunali vigenti avrebbe potuto dare adito a supposizioni di qualsiasi genere ricavate verrebbe da dire solo un'osservazione rapida e superficiale del progetto oltre che ingenerare di conseguenza il totale rigetto del contributo regionale per la ricostruzione. Posto che nel progetto di ricostruzione su un edificio di 336mq di Superficie utile produttiva totale viene contestato l'aver oggetto un bagno ed un edificio supplementari di 33mq complessivi e l'aver inserito forse 4 finestre "superflue", non si riesce a comprendere come questi aspetti semplicemente tesi al miglioramento funzionale ed estetico del fabbricato possano produrre il rigetto dell'intero finanziamento [...] E non recepite in quanto: In merito alle motivazioni riportate dal tecnico sulle diverse scelte progettuali ed architettoniche effettuate si dichiara che la non ammissibilità dell'immobile non è da intendersi unicamente nell'inserimento di 4 finestre "superflue" ma è conseguenza di un progetto di ripristino, visto nel suo insieme, non unicamente finalizzato

all'utilizzo produttivo e all'attività esercitata dall'azienda alla data del sisma. In particolare le numerose bucatore a piano terra non trovano corrispondenza con un utilizzo dei vani come ricovero mezzi agricoli e deposito, così come la scelta di un pavimento in gres porcellanato per un vano al piano primo adibito a ricovero damigiane, né trova giustificazione la presenza di due servizi igienici, entrambi richiesti a contributo diversamente da quanto indicato dal tecnico. Allo stesso modo l'inserimento nel computo metrico, e pertanto richieste a contributo, di voci di spesa quali pompa di calore, climatizzatore multisplit o impianto di ricezione TV non possono ritenersi finalizzati al ripristino di un immobile a servizio di un'azienda agricola. Non viene peraltro data nessuna giustificazione alla presenza di tali voci nel computo metrico nelle controdeduzioni allegate. Pertanto, avendo l'Ordinanza 57 come obiettivo il finanziamento di interventi "finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le sue parti mobili e strumentali e al recupero ai fini produttivi degli immobili" si ritiene il progetto, nel suo complesso, non congruente in ogni sua parte, con una destinazione d'uso produttiva e si propone la conferma della NON AMMISSIBILITÀ dell'immobile. SI PROPONE: 1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE per la seguente motivazione: Il progetto del nuovo edificio, non risulta tipologicamente congruo con la destinazione produttiva dell'immobile ovvero di deposito attrezzature e ricovero mezzi. Il Nucleo approva l'esito proposto dai tecnici istruttori. Il richiedente non può avvalersi della possibilità di ripresentazione ai sensi dall'art. 13 bis dell'Ordinanza 15/2016»;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

### DECRETA

- di rigettare l'istanza, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata da **Ettore Mantecchini**, residente a Crevalcore (BO) in via Signata n. 444 - CAP 40014, C.F. MNTTTR34P04D166M;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-6319-2016 del 10/02/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-28873-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 26/05/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-28574-2016 del 26/05/2016, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)